



## **Regolamento interno per l'organizzazione della verifica della certificazione verde Covid-19 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 13 ottobre 2021**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione della verifica della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro della suddetta cooperativa, come previsto dall'art. 1 del D.L. 127/2021 che avrà decorrenza dalla data del 15 ottobre 2021.

Il controllo della validità della certificazione verde avverrà, esclusivamente tramite l'applicazione ministeriale *VerificaC19*, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal legislatore e secondo le indicazioni riportate nell'atto di incarico dei soggetti addetti al controllo e nell'informativa privacy che è stata inviata ai lavoratori, tali documenti costituiscono parte integrante del presente regolamento.

### **Definizioni**

**Certificazione Verde o *Green Pass***: certificazione in formato digitale o cartaceo, che contiene un codice a barre bidimensionale (*QR Code*) e un sigillo elettronico qualificato. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

**Interessato**: Lavoratore, collaboratore o ogni altra persona che instaura un rapporto di collaborazione con il datore di lavoro.

***VerificaC19***: App Ministeriale avente scopo di verificare la validità e la veridicità del possesso della Certificazione Verde tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (*QR Code*), vengono estratte le informazioni necessarie e si procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

### **Disposizioni**

Le seguenti disposizioni si applicano per tutti i lavoratori della Cooperativa *le pagine*, indipendentemente dal rapporto lavorativo che intercorre tra le parti, sia esso di subordinazione o di collaborazione professionale o autonoma.

Il controllo della veridicità e della validità della certificazione verde avverrà con diverse modalità in base alle peculiarità del servizio o della sede lavorativa.



### **Controllo preventivo**

In conformità al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, ai meri fini organizzativi, il datore di lavoro o i soggetti preposti alla verifica del Green Pass possono richiederlo ai lavoratori con anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 h.

Il datore di lavoro o i soggetti preposti non chiederanno di ricevere una copia cartacea o digitale della Certificazione Verde, ma si limiteranno a chiedere solamente al lavoratore se sia in possesso o meno del Green Pass.

### **Servizi con la presenza di un mono-operatore in sede staccata dalla sede legale:**

1. La verifica verrà effettuata con un controllo a campione, a cadenza giornaliera, da parte dei seguenti soggetti incaricati dal Legale rappresentante (Responsabili di settore, Coordinatore dei servizi, RSPP o altro soggetto incaricato dal Datore di lavoro) che si presenteranno nei servizi gestiti, con un singolo operatore, dalla suddetta cooperativa in misura non inferiore al 20% del personale in servizio. Si assicura che tale controllo a campione verrà effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Tale attività di controllo potrà essere effettuata direttamente anche dal personale delle Amministrazioni Pubbliche (ad es. Università, Comune etc.) dove viene svolto il servizio.

2. Per ovviare a tale controllo il mono-operatore, che si trovi a svolgere l'attività lavorativa presso una struttura staccata dalla sede legale dell'azienda e non presidiata dal personale delle amministrazioni pubbliche, può procedere con l'autocontrollo del proprio Green pass attraverso l'utilizzo dell'app Ministeriale *VerificaC19* e l'invio dello screenshot dell'avvenuta certificazione (spunta verde) al proprio coordinatore o ad altro soggetto incaricato del controllo tramite messaggistica o tramite mail.

Il soggetto incaricato al controllo, recepisce lo screenshot e una volta accertata la veridicità e validità della certificazione verde, tramite il controllo della data e ora della validazione, elimina immediatamente l'immagine ricevuta dal lavoratore senza conservare alcuna immagine o altro file.

### **Servizi con la presenza di più operatori in sede staccata dalla sede legale:**

La verifica verrà effettuata con un controllo giornaliero. Verranno incaricati dal datore di lavoro tutti gli operatori presenti nel servizio in modo che sia possibile effettuare un controllo incrociato tra i

diversi operatori; potrà comunque essere effettuato un controllo a campione, tale verifica verrà eseguita dai seguenti soggetti incaricati dal legale rappresentante (Responsabili di settore, Coordinatore dei servizi, RSPP o altro soggetto incaricato dal Datore di lavoro)

Tale attività di controllo potrà essere effettuata direttamente anche dal personale delle Amministrazioni Pubbliche (ad es. Università, Comune etc.) dove viene svolto il servizio.

### **Sede legale dell'azienda:**

La verifica avverrà tramite un controllo giornaliero della certificazione verde al momento dell'ingresso nella sede. Il controllo verrà eseguito dai soggetti incaricati dal legale rappresentante, ovvero: Responsabili di settore, Coordinatore dei servizi, RSPP o altro soggetto incaricato dal Datore di lavoro

### **Modalità di svolgimento del controllo e strumenti di verifica**

Il datore di lavoro o il soggetto incaricato utilizzerà, ai fini del predetto controllo, l'app Ministeriale *VerificaC19*, debitamente installata su *smartphone* o *tablet* di proprietà aziendale o a seguito di accordo tra il datore di lavoro e il dipendente su *smartphone* o *tablet* di proprietà del dipendente.

Per maggiori informazioni in merito al funzionamento di tale strumento e alle modalità di trattamento dei dati si veda il sito <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

In particolare, il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) svolgerà il controllo della certificazione verde con le seguenti modalità:

- a) con diverse modalità in base alle peculiarità del servizio o della sede lavorativa e come meglio precisato al precedente punto
- b) Verrà richiesto all'interessato il *QR Code* (digitale o cartaceo) del proprio *Green Pass*, che tramite l'app *VerificaC19* verrà letto al fine di verificare la validità e l'autenticità dello stesso
- c) In particolare, l'App mostrerà al datore di lavoro (o al soggetto incaricato):
  - a. la validità della certificazione verde
  - b. nome cognome e data di nascita dell'intestatario

Nessun altro dato, oltre a quelli di cui ai predetti punti a) e b), sarà reso noto al datore di lavoro (o al soggetto incaricato)

- d) Per accertare l'identità dell'interessato, il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati
- e) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato



che, seppur sprovvisto di Certificazione Verde (*Green Pass*), è in possesso di Certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - b. la dicitura: «*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105*»;
  - c. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “*certificazione valida fino al \_\_\_\_\_*”;
  - d. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  - e. numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore
- f) Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta o di altri soggetti autorizzati dalla legge
- g) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione dia esito negativo per la verifica della veridicità e validità del certificato verde presentato. Il soggetto incaricato, inoltre, comunicherà al proprio datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde per permettere l’adozione delle misure stabilite dalla normativa vigente
- h) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) non consente l’accesso nemmeno qualora l’interessato non esibisca il Green pass
- i) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità
- j) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) non consente l’accesso all’interessato che dichiara il possesso del Green Pass, ma non sia in grado di esibirlo. Il lavoratore deve essere considerato **assente ingiustificato** e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile
- k) Il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) non effettuerà né fotografie né copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi e nemmeno conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica del *Green Pass*
- l) Il soggetto incaricato non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro
- m) Il soggetto incaricato avvertirà immediatamente il datore di lavoro qualora riscontri situazioni



non previste dalla presente procedura

Si evidenzia che il possesso del Green Pass non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento, di quarantena e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita, anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Le modalità di verifica sopraindicate non prevederanno, in nessun caso, la conservazione o la registrazione dei dati raccolti durante l'attività stessa e per questo motivo non richiedono il consenso esplicito al trattamento da parte dell'interessato, come chiarito dal pronunciamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy) pubblicato in data 06 settembre 2021.

In ossequio al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, nel caso in cui tale accertamento della validità della Certificazione verde non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della Certificazione Verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

### **Esercizio dei diritti**

In qualità di interessati, i lavoratori della suddetta cooperativa potranno inviare richieste di chiarimenti e potranno esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

I suddetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in quanto titolare del trattamento, anche per il tramite di un Incaricato o inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo [privacy@lepagine.com](mailto:privacy@lepagine.com)

Il presente regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 13 ottobre 2021, entra in vigore dal giorno 15 ottobre 2021 e per tutto il periodo di validità del D.L. 127/2021 sopra richiamato e verrà adeguato automaticamente dalla Presidente, congiuntamente con la Vicepresidente, a seguito delle ulteriori modifiche normative che dovessero sopraggiungere nel mentre.